Codice DB1409

D.D. 29 luglio 2011, n. 1990

Autorizzazione idraulica N (n676) - Lavori di manutenzione idraulica alveo e sponde t. Elvo e t. Oremo nel Comune di Occhieppo Inferiore e Superiore (BI). Richiedente: Comune di Occhieppo Inferiore.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di Occhieppo Inferiore ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- 2. gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 3. gli elementi di consolidamento d'alveo (massi scarto cava) dovranno essere vincolati tra loro e al substrato roccioso sottostante attraverso chiodature e staffature e senza intasamento di calcestruzzo; l'interasse tra gli elementi di consolidamento dovrà essere ridotto al fine di incrementare, almeno di un'unità, il numero degli stessi;
- 4. l'accumulo di materiale lapideo vegetato presente lungo il t.Elvo, a valle della soglia esistente, dovrà essere rimosso e posto ad imbottitura di sponda;
- 5. si consiglia di estendere, per quanto più possibile, gli interventi di taglio piante all'interno dei corsi d'acqua t.Elvo e t.Oremo sull'intero sviluppo in territorio comunale di Occhieppo Inferiore;
- 6. l'interasse tra i massi scarto cava, costituenti il corazzamento in progetto, dovrà, al fine di ridurre i volumi di scavo che potrebbero innescare fenomeni erosivi, essere adeguatamente incrementato;
- 7. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- 8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 11. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
- 12. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 18 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È' fatta

salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- 13. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 14. questo Settore di riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 15. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 16. copia del progetto esecutivo dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore per la presa d'atto dell'ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Il Dirigente Salvatore Scifo